

Sezione Codice della Strada Prontuari **Autore MASSAVELLI Marco** Vice Com.te Polizia Municipale Druento

10 aprile 2012

GUIDA DI VEICOLO CON PATENTE SOSPESA

normativa e prontuario operativo

a cura di : Vice Com.te MASSAVELLI Marco – Polizia Municipale Druento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE DELLA STRADA

Articolo 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica. 18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 126 bis - Patente a punti

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Articolo 128 - Revisione della patente di guida

1.Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti





o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida e' valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unita' riabilitativa che ha l'evoluzione del seguito clinica paziente. 1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della amministrativa accessoria della sospensione 1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

Articolo 129 - Sospensione della patente di guida

- 1. La patente di guida è sospesa per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
- 2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
- 3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C..

Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha

rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto

dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

Articolo 218 - Sanzione accessoria della sospensione della patente

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e' notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della concesso 3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. 4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione e' comunicata all'anagrafe alla nazionale degli abilitati guida.



5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205. 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Articolo 219 - Revoca della patente di guida

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per trasporti terrestri. 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo.

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli. 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Articolo 219 bis - Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216. 218 219. applicano disposizioni dell'articolo Si altresì le



3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione Penale sez. IV 1/12/2011 n. 44647

PRONTUARIO OPERATIVO

1. SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA A TEMPO INDETERMINATO

ARTICOLO 128, CODICE DELLA STRADA

PRESUPPOSTI:

- Esistenza di dubbi sulla persistenza nei titolari di patente di guida dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica
- DTT (in tutti i casi), tranne per articoli 186 e 187) o Prefettura (per articoli 186 e 187) devono disporre che il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità
- Tali soggetti devono sottoporsi nel termine prescritto da DTT o Prefettura agli accertamenti di cui all'articolo 128, codice della strada

In presenza dei suddetti presupposti, e nel caso in cui tali soggetti non si sottopongano, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui all'articolo 128, codice della strada, per essi e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.

Quindi, successivamente all'ordinanza del DTT o del Prefetto che dispone la visita medica di cui all'articolo 128, entro un termine prestabilito, e nel caso in cui tale termine decorra senza che l'interessato abbia



ottemperato all'ordine, non è più necessaria alcuna altra notifica del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, dato che la sospensione scatta automaticamente dal giorno successivo a quello in cui il titolare della patente avrebbe dovuto sottoporsi alla revisione del titolo abilitativo e non si è sottoposto.

Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.

Articolo 128, comma 2, codice della strada

1° ipotesi sanzionatoria

Quale titolare di patente di guida per la quale è stato disposta la revisione, a norma dell'art. 128, c.d.s., non si sottoponeva alla visita medica o agli esami di idoneità prescritti da DTT o Prefetto.

Sanzione amministrativa pecuniaria: non prevista

Sanzione amministrativa accessoria: sospensione della patente (a tempo indeterminato) fino al superamento degli accertamenti prescritti con esito favorevole

La sospensione della patente decorre dal giorno successivo a quello indicato per l'effettuazione della revisione del documento, ed è automatica e non richiede alcuna ulteriore notifica.

2° ipotesi sanzionatoria

Conducente del veicolo indicato circolava nonostante:

- la sospensione della patente di guida in quanto non presentatosi a visita di revisione;
- fosse stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida a seguito di visita medica di revisione.

Si procede al ritiro immediato del documento di guida, che viene inviato alla Prefettura territorialmente competente

Sanzione amministrativa: da € 155,00 a € 624,00

PMR: € 155,00 entro 60 giorni

Sanzione amministrativa accessoria: revoca della patente

IN QUANTO IN MANCANZA DEI REQUISITI FISICI/PSICHICI PER CONDURRE UN VEICOLO, IL CONDUCENTE NON PUO' ESSERE AUTORIZZATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 399, REG. C.D.S. A CONDURRE IL VEICOLO





NELLA LOCALITA' PRESCELTA: E' NECESSARIO CHE IL VEICOLO VENGA CONDOTTO DA ALTRO SOGGETTO OVVERO A MEZZO CARROATTREZZI

LE MEDESIME SANZIONI SI APPLICANO AL TITOLARE DI CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DI CICLOMOTORE (C.I.G.)

2. CONDUCENTE DICHIARATO DEFINITIVAMENTE INIDONEO ALLA GUIDA

1° ipotesi sanzionatoria: revoca della patente

Articolo 116, comma 13, codice della strada

Conducente del veicolo indicato circolava senza essere munito della prescritta patente di guida in quanto revocata con provvedimento di DTT/Prefetto di notificata in data								
Sanzione penale: Comunicazione di notizia di reato alla competente A.G.								
Sanzione amministrativa accessoria: fermo amministrativo del veicolo per tre mesi Articolo 224 ter: applicazione immediata del fermo provvisorio per 30 giorni, secondo le disposizioni dell'art. 214, codice della strada								
2° ipotesi sanzionatoria: revoca del C.I.G.								
Articolo 116, comma 13bis, codice della strada								
Conducente del ciclomotore indicato circolava senza essere munito del prescritto C.I.G. in quanto revocato con provvedimento di DTT/Prefetto di notificata in data								
Sanzione amministrativa: da € 555,00 a € 2220,00 PMR: € 555,00 entro 60 giorni								
Sanzione amministrativa accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, a norma dell'articolo 214, codice della strada (affidamento obbligatorio a custode convenzionato)								
3° ipotesi sanzionatoria: revoca patente alla guida di ciclomotore								
Conducente del ciclomotore indicato circolava senza essere munito del prescritto CIG né della patente d guida in quanto revocata con provvedimento di DTT/Prefetto di notificata ir data								



Sanzione amministrativa: da € 555,00 a € 2220,00

PMR: € 555,00 entro 60 giorni

Sanzione amministrativa accessoria: fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, a norma dell'articolo 214, codice della strada (affidamento obbligatorio a custode convenzionato)

3. SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO A NORMA DELL'ART. 126BIS C.D.S.

Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128: l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

LA PRESENTE VIOLAZIONE VALE ANCHE PER I TITOLARI DI C.I.G.

E' IMPORTANTE SOTTOLINEARE COME, NEL PRESENTE CASO, DIVERSAMENTE CHE NEL CASO DELL'ARTICOLO 128, IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, PER ESSERE EFFICACE, DEVE ESSERE NOTIFICATO ALL'INTERESSATO (per il caso dell'articolo 128, tale notifica non è prevista).

Articolo 128, comma 2, codice della strada

1° ipotesi sanzionatoria

Quale titolare di patente di guida per la quale è stato disposta la revisione, a norma dell'art. 128, c.d.s., in riferimento all'art. 126bis, c.d.s., non si sottoponeva agli esami di idoneità prescritti da DTT

Sanzione amministrativa pecuniaria: non prevista

Sanzione amministrativa accessoria: sospensione della patente (a tempo indeterminato) fino al superamento degli accertamenti prescritti con esito favorevole



La sospensione della patente decorre dal giorno successivo a quello indicato per l'effettuazione della revisione del documento, ed è automatica e non richiede alcuna ulteriore notifica.

2° ipotesi sanzionatoria

Conducente del veicolo indicato circolava nonostante:

• la sospensione della patente di guida in quanto non presentatosi ai prescritti esami di idoneità di cui all'articolo 126bis, c.d.s.;

Si procede al ritiro immediato del documento di guida, che viene inviato alla Prefettura territorialmente competente

Sanzione amministrativa: da € 155,00 a € 624,00

PMR: € 155,00 entro 60 giorni

Sanzione amministrativa accessoria: revoca della patente

4. SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE A TEMPO DETERMINATO

Articolo 218 - Sanzione accessoria della sospensione della patente

Nell'ipotesi in cui il codice della strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.

Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Articolo 218, comma 6, codice della strada

Alla guida del veicolo indicato circolava abusivamente, nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione di validità della patente di guida: il documento è stato sospeso



con provvediment	o del Prefetto di	n	del	per violazione
dell'art	_c.d.s., a decorrere da	e fino a		
Il provvedimento d	li sospensione è stato notif	icato all'interessato in da	ata	

Copia del verbale di accertamento della violazione deve essere trasmessa alla Prefettura territorialmente competente per i provvedimenti di competenza.

Sanzione amministrativa: da € 1886,00 a € 7546,00 PMR NON CONSENTITO

Sanzioni amministrative accessorie:

- fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (a norma dell'articolo 214, codice della strada)
- revoca della patente

Il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni per l'adozione di apposita ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

SI APPLICA ANCHE AL TITOLARE DI C.I.G.

Articolo 73, decreto legislativo 159/2011

Conducente del veicolo	, persona sottoposta	con pro	vvedimento	definitiv	vo	_ad una	a misura di
prevenzione personale,	circolava nonostante	la sua p	patente fos	se stata	sospesa	da	con
provvedimento n	del	per	· la durat	ta di _		per	il seguente
motivo							

Sanzione penale: Comunicazione notizia di reato a competente A.G.